

### Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 6.7.2022 La Nuova Procedura Civile, 2, 2022





### Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI** MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere di Stato) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Andrea GIORDANO (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) -Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca **PROIETTI** (Magistrato) – Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

# Spese per CTP, rimborso in favore della parte vittoriosa

Le <u>spese</u> sostenute per la <u>consulenza</u> tecnica di parte, qualora richieste con specifica domanda, devono essere rimborsate avendo natura di allegazione difensiva tecnica e rientrando, pertanto, tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che non vengano ritenute eccessive o superflue ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

NDR: in tal senso Cass. n. 3380 del 20.2.2015.

Tribunale di Milano, sentenza del 14.4.2022

...omissis...

Costituisce fatto pacifico tra le parti, che *omissis* abbia patito furto parziale della propria autovettura tra la sera del 10 maggio e la mattina del 13 maggio 2019.

Risulta provato documentalmente che al momento del furto l'autovettura fosse assicurata, contro tale evento, mediante contratto di assicurazione concluso dall'attore con l'odierna convenuta (doc. 25 att.; doc. 3 conv.).

La convenuta ha eccepito l'inoperatività della copertura assicurativa, in primo luogo, deducendo l'operatività della causa di esclusione oggetto dell'art. 4.3 delle condizioni generali di contratto per essere dipeso il furto da colpa grave dell'assicurato per mancata chiusura dell'autovettura parcheggiata su strada, fatto ritenuto desumibile dalla mancanza di segni di effrazione sul relitto del veicolo, successivamente ritrovato dalla Polizia Locale.

Di tale fatto, tuttavia, la convenuta non ha fornito alcuna prova, risultando dalla prova testimoniale assunta all'udienza del 6.5.2021 mediante il testimone *omissis*, esclusivamente che non vi fossero segni di forzatura visibili sul blocco di avviamento e sull'apertura della porta e risultando, tuttavia, sia dalla testimonianza resa da *omissis* alla medesima udienza sia dagli accertamenti compiuti dal consulente d'ufficio nell'ambito delle operazioni peritali, che il blocchetto di avviamento dell'autovettura era rotto (come evincibile dalle fotografie eseguite anche del perito della convenuta), e che la serratura della portiera esterna era stata forzata, circostanze di fatto che hanno consentito al consulente d'ufficio di escludere che possa ritenersi accertato che la macchina non fosse chiusa al momento del furto, unico fatto allegato dalla convenuta a sostegno dell'inoperatività della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 4.3 delle condizioni generali di assicurazione (doc. 3 conv.).

Il consulente d'ufficio ha inoltre confermato il fatto allegato da parte attrice, del resto non specificamente contestato dalla convenuta, che la riparazione del relitto dell'autovettura fosse antieconomico con la conseguenza, ai sensi dell'art. 4.7 delle condizioni generali di assicurazione (doc. 3 conv.) il danno patito dall'attore è qualificabile, a termini di polizza, come "danno totale", in quanto le spese per la riparazione delle parti danneggiate (stimate dal c.t.u. in misura pari ad € 10.643,49), comprensive dell'importo realizzabile dal relitto, siano superiori o uguali al valore del veicolo rilevato al momento del sinistro siccome rilevato nella rivista "Quattroruote professional" ai sensi dell'art. 4.8 delle condizioni generali del contratto di assicurazione, pari – nel caso di specie – ad € 7.100,00 (cfr. doc. 6 conv.).

Quanto al valore del relitto, deve condividersi la valutazione espressa dal c.t.u. circa l'insussistenza di alcun valore commerciale del relitto, in ragione del fatto che l'offerta documentata con il documento 7 di parte convenuta non è stata effettivamente sottoscritta da alcuno e non pare tenere conto delle specifiche caratteristiche del relitto della vettura assicurata, di tal che non pare provato che corrisponda all'effettivo valore del relitto al momento dell'evento, tanto più considerato come il c.t.u., con valutazione tecnica che merita di essere condivisa, ha escluso che il relativo avesse effettivo valore di mercato. Del resto tale valutazione non è nemmeno stata specificamente contestata dal consulente tecnico di parte convenuta nell'ambito delle osservazioni alla c.t.u. ovvero dalla difesa di parte convenuta nell'ambito degli scritti conclusivi 12. Il risarcimento dei danni patiti, segue, pertanto, la disciplina convenuta tra le parti all'art. 4.9 delle condizioni generali di assicurazione, corrispondente al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto dello scoperto corrispondente al 10% del valore di mercato del veicolo (cfr. pag. 1 doc. 3 conv.) e dell'eventuale valore del relitto (nel caso di specie nullo), così per l'importo di € 6.390,00.

Quanto ai danni indiretti ed alle spese di rimozione e di parcheggio del veicolo oggetto di sinistro, risulta documentato dal frontespizio di polizza (doc. 25 att. e pag. 1 doc. 3 conv.) che l'attore abbia acquistato solo la copertura assicurativa di base per furto e incendio e non l'estensione ai fini del risarcimento dei danni indiretti e delle spese di rimozione e parcheggio (cfr. pag. 23 di 40 delle condizioni generali di assicurazione), di tal che tali danni non risultano risarcibili nell'ambito del contratto di assicurazione concluso tra le parti.

Con riguardo poi alla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali ulteriori per effetto dell'indisponibilità di valore corrispondente all'importo del risarcimento dovuto a termini di polizza, parte attrice non ha provato di aver effettivamente patito alcun danno ulteriore nell'ambito del presente giudizio, né ha fornito la prova di alcun fatto che consenta la quantificazione, in termini quantitativi, dei pregiudizi allegati.

Di conseguenza parte convenuta deve essere condannata, a titolo di esatto adempimento del contratto di assicurazione concluso tra le parti, al risarcimento dei danni patiti da parte attrice in conseguenza del furto subito tra il 10 ed il 13 maggio 2019 in misura pari ad € 6.390,00, oltre interessi legali da applicare, siccome richiesto, dalla data della domanda (8.11.2019, cfr. doc. 1 conv.) sino al saldo effettivo, al saggio di interesse legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.

Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., di tal che vengono liquidate in dispositivo in favore di parte attrice tenuto conto del minor valore accertato della domanda ed applicati i parametri medi per tutte le fasi della controversia.

In ragione della soccombenza parziale di parte attrice determinata dal rigetto della domanda di risarcimento dei danni indiretti, non dovuti a termini di polizza, le spese così liquidate vengono compensate parzialmente del 50% (corrispondente al minor valore accertato rispetto a quello oggetto della domanda attorea).

Per le medesime ragioni tanto le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 24.11.2021 in misura pari ad € 2008,13 oltre oneri previdenziali e CPA, quanto quelle di c.t.p. vengono integralmente compensate tra le parti.

Tenuto infatti conto della sentenza n. 3380 del 20.2.2015 della Sez. III della Corte di Cassazione, espressiva di orientamento consolidato come da precedente Cass. 84/2013, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, qualora richieste con specifica domanda, devono essere rimborsate avendo natura di allegazione difensiva tecnica e rientrando, pertanto, tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che non vengano ritenute eccessive o superflue ai sensi dell'art. 92 c.p.c. Nel caso di specie le spese sostenute per la consulenza di parte non possono essere rimborsate in ragione della soccombenza reciproca parziale già richiamata nonché per mancata prova dell'effettivo pagamento delle spese relative alla consulenza stragiudiziale compiuta dal c.t.p. attoreo oggetto del doc. 12; per l'illiceità delle spese fatturate come da doc. 34 attoreo e pagate come da documento 35 attoreo, sai sensi degli artt. 318 e 357 c.p. avendo le parti documentato di aver pagato un teste per il compimento di atto d'ufficio, e per mancata prova della riferibilità delle spese sostenute come da documenti 36 e 37 al presente giudizio, tenuto conto di come la fattura indichi quale causale la partecipazione a due collegi peritali e la redazione di memoria senza alcuno specifico riferimento al presente giudizio, nel quale non è stata svolta alcuna attività peritale in forma collegiale.

Tenuto altresì conto della produzione documentale della fattura n. 47/21 del 6.5.2021 di *omissis* con causale "indennità di convocazione testimoniale del 6.5.2021 c/o Tribunale di Milano" (doc. 34 att., pagata come da doc. 35), devono essere trasmessi gli atti alla Procura della Repubblica in sede ai sensi dell'art. 331, comma 4, c.p.p. affinché assuma le sue determinazioni in relazione al delitto previsto e punto dagli artt. 318,357 c.p. risultando documentato dal doc. 34 di parte convenuta che un testimone, per lo svolgimento di tale pubblico ufficio, ha ricevuto un compenso dalla parte che lo ha chiamato a testimoniare.

## **PQM**

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: condanna *omissis* s.p.a. al pagamento in favore di *omissis* di € 6.390,00, oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. da applicare dall'8.11.2019 e sino al saldo effettivo; condanna altresì *omissis* s.p.a. a rimborsare in favore di *omissis* le spese di giudizio, che liquida in € 810,00 per compensi ed € 264,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA; pone le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 24.11.2021, a carico delle parti, in solido, in ragione della parziale soccombenza reciproca. Dispone altresì trasmettersi gli atti al PM in sede ai sensi dell'art. 331, comma 4, c.p.p. per le ragioni illustrate al punto 19 della motivazione della presente sentenza.

### Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America) Daria Filippelli, **London** (United Kingdom) Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

### **Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (I'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci (Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli (Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera), Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D'Ambrosio (Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Shana Del Latte (Bari), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale (Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi (Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli (Vibo Valentia), Daniele Imbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone (Taranto), Giuseppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci (Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giuseppe Donato Nuzzo (Lecce), Emanuela Palamà (Lecce), Andrea Panzera (Lecce), Michele Papalia (Reggio Calabria), Enrico Paratore (Palmi), Filippo Pistone (Milano), Giorgio G. Poli (Bari), Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno), Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo), Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano), Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



due,xullo

Distribuzione commerciale: Edizioni DuePuntoZero